



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Umane

Ufficio III – Stato giuridico
Ufficio IV – Stato giuridico

Ai Sigg. Direttori Regionali ed Interregionale VV.F.
LORO SEDI

Ai Sigg. Comandanti Provinciali VV.F.
LORO SEDI

Ai Sigg. Direttori Centrali
SEDE

Al Sig. Direttore dell'Ufficio Centrale Ispettivo
Roma Capannelle

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio I Gabinetto
SEDE

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di Diretta Collaborazione
SEDE

Ai Sigg. Dirigenti dell'Ufficio Centrale Ispettivo

per conoscenza:

All' Ufficio del Dirigente Generale Capo del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco
SEDE

All. 1

OGGETTO: D.Lgs. n. 80/2015. Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001).

Con la presente si comunica che con il D.Lgs. n. 80/2015, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 8 e 9 della legge n. 183/2014, pubblicato sulla G.U. 24/06/2015, n. 144, S.O. ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, sono state apportate una serie di modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001).

COPIA DI LAVORO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Umane

Il decreto modifica incisivamente il congedo parentale ma **prevede che le novità normative riguardino esclusivamente il 2015**, infatti, l'art. 26, commi 2 e 3, stabilisce che le norme dello stesso decreto di cui agli artt. 2-3, 5, 7-10 e 13-16 e 24, si applicano in via sperimentale per il solo anno 2015 e, con limitazione alle sole giornate di astensione riconosciute nello stesso anno, mentre l'eventuale estensione agli anni successivi rimane subordinata alla introduzione di norme che forniscano adeguate coperture finanziarie.

Fra le misure di maggior impatto vi sono quelle inerenti alla estensione dei diritti genitoriali nella fruizione dei congedi parentali in virtù delle quali i genitori potranno usufruire del congedo dal lavoro fino al raggiungimento dell'età di 12 anni del bambino (precedentemente il limite era di 8 anni).

Nello specifico, si rappresenta che l'art. 7, comma 1, *lettera a)* del citato decreto legislativo ha modificato l'art. 32, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001 prevedendo che: *“Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo (omissis)”*.

Inoltre, la *lettera c)* sempre del medesimo art. 7, comma 1, riduce a 5 giorni il periodo minimo di preavviso per fruire del congedo parentale.

La modifica normativa ha altresì riguardato l'art. 33 del citato D.Lgs. n. 151/2001 in materia di prolungamento del congedo parentale. La norma infatti è stata modificata nei termini che seguono: *“ Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore (omissis)”*.

Infine, in base a quanto disposto dall'art. 9 (modificando l'art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001) è elevato ai primi 6 anni di vita del bambino (anziché ai primi 3 anni) il limite entro il quale il



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Umane

Il congedo parentale dà diritto a una indennità pari al 30% della retribuzione; tra i 6 e gli 8 anni si valutano i requisiti di reddito per il trattamento economico; oltre gli 8 anni non si ha diritto ad alcun indennizzo.

Considerate l'ampiezza e la portata delle disposizioni in oggetto, si segnala la circolare I.N.P.S., che ad ogni buon fine si allega in copia, nella quale sono state fornite istruzioni dettagliate in merito a congedo parentale, elevazione dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da 8 a 12 anni ed elevazione dei limiti temporali di indennizzo, a prescindere dalle condizioni di reddito da 3 a 6 anni (**circ. n. 139 del 17/07/2015**).

La Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali è pregata di predisporre le misure necessarie **ai fini dell'applicazione delle disposizioni in oggetto, esclusivamente per l'anno in corso, al programma SIPEC.**

Si fa riserva di fornire eventuali, ulteriori aggiornamenti circa l'eventuale estensione della cennata normativa per gli anni successivi.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Magno)